

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ORFEO – FONDIMPRESA MOLISE

Art. 1 Costituzione

L'Associazione ORFEO – Organismo bilaterale Regionale Formazione e Orientamento – FONDIMPRESA MOLISE, Articolazione Territoriale di Fondimpresa, (di seguito denominata Associazione), è costituita con sede in Campobasso, via Cardarelli, n.19, presso l'Associazione Industriali del Molise.

Art.2 Scopi e finalità

1. L'Associazione non persegue fini di lucro ed ha lo scopo di contribuire alla promozione del miglioramento dei sistemi di formazione, di orientamento e di riqualificazione professionale nella regione Molise.
2. A tal fine, l'Associazione opera, in collaborazione con Fondimpresa, a favore di tutte le aziende operanti nella regione Molise che decidano di versare all'Associazione Fondimpresa – Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua, di seguito denominato Fondimpresa - il contributo dello 0,30% istituito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni, promuovendo, ai sensi del comma 1 dell'art. 118, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, concordati tra le parti sociali in coerenza con la programmazione regionale e, al di fuori dei finanziamenti di cui all'art.118, comma 1, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché ogni altra attività necessaria allo sviluppo e alla crescita delle risorse umane, in coerenza con le esigenze delle imprese operanti sul territorio regionale e conformandosi alle disposizioni di Fondimpresa.
3. In particolare, l'Associazione cura:
 - la rilevazione e l'analisi dei fabbisogni di professionalità del sistema produttivo operante nel Molise;
 - la prospettazione alle amministrazioni preposte presenti nella regione di interventi formativi coerenti con i riscontri forniti dalla predetta attività di osservazione, nonché di azioni volte a favorire lo sviluppo della formazione continua, a tal fine valorizzando le risorse comunitarie, nazionali e regionali a ciò destinate;
 - l'esame e la valutazione delle iniziative (amministrative, legislative o programmatiche) in materia di formazione promosse dagli organi pubblici competenti, finalizzato alla formulazione di proposte nelle sedi istituzionali;

- l'assunzione, il coordinamento e l'integrazione di iniziative in materia di formazione, orientamento e riqualificazione professionale interessanti il territorio regionale.
4. L'Associazione svolge, altresì:
 - a) i compiti in materia di igiene e sicurezza del lavoro attribuiti agli organismi bilaterali regionali dal Decreto Legislativo 626/1994 e dall'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995;
 - b) le attività che le disposizioni di legge e contrattuali affidano agli enti bilaterali;
 - c) ogni altra iniziativa per lo sviluppo e l'occupazione nel territorio regionale che esprima il valore e il metodo della bilateralità.
 5. L'Associazione, per le attività non comprese nei finanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 118, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, si avvale di risorse finanziarie aggiuntive;
 6. Per l'attuazione degli scopi sopra definiti l'Associazione si dota di un apposito regolamento, la cui approvazione dovrà essere effettuata dal proprio Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 Associati

Sono soci l'Associazione degli Industriali del Molise, la Cgil Molise, la Cisl Molise e la Uil Molise.

Art. 5 Cessazione della condizione di associato

La condizione di associato cessa con:

- lo scioglimento, la liquidazione o comunque la cessazione per qualsiasi causa dell'Associazione;
- la cessazione per qualsiasi causa degli associati;
- il venir meno degli scopi statutari dell'Associazione.

Art. 6 Patrimonio

Il patrimonio sociale è formato da:

- i fondi corrisposti da Fondimpresa;

- eventuali finanziamenti pubblici e privati;
- il fondo comune e i contributi versati dai soci;
- proventi derivanti da altre iniziative sociali, in quanto compatibili con le finalità della Legge n. 38/2000.

Art. 7

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - L'Assemblea;
 - Il Presidente e il Vice Presidente;
 - Il Consiglio d'Amministrazione;
2. La composizione degli Organi collegiali è paritetica tra l'Associazione degli Industriali del Molise e le organizzazioni sindacali Cgil Molise, Cisl Molise e Uil Molise.
3. Non possono far parte degli organi associativi coloro che ricoprono cariche sociali in altri enti bilaterali aventi medesimi scopi e finalità.
4. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Consigliere d'amministrazione sono a titolo gratuito.

Art. 8

Assemblea

1. L'Assemblea degli Associati è composta da dodici rappresentanti dei soci, dei quali sei nominati dall'Associazione degli Industriali del Molise e due ciascuno nominati da Cgil Molise, Cisl Molise, Uil Molise.
2. L'Assemblea nomina, al proprio interno, il Presidente dell'Associazione, su designazione della componente datoriale e il Vice Presidente su designazione della componente sindacale.
3. Spetta all'Assemblea:
 - nominare il Consiglio di Amministrazione;
 - deliberare in ordine all'eventuale compenso per i sindaci;
 - provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio di Amministrazione;
 - individuare gli ambiti di intervento relativi alle attività di cui all'art. 2, comma 4, lettera b).
4. L'Assemblea si riunisce ordinariamente due volte all'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei membri dell'Assemblea o dal Presidente;
5. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da spedire con raccomandata a.r. o con convocazione tramite posta elettronica o fax con attestazione di avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora e gli argomenti da trattare. In caso

di urgenza l'Assemblea è convocata almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente. Per la validità delle riunioni dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti. Ogni membro dell'Assemblea può farsi rappresentare da altro membro.
7. L'Assemblea delibera con maggioranza qualificata in misura di 9/10 dei presenti, raggiunta con il voto favorevole espresso da entrambe le componenti, datoriale e sindacale.

Art. 9 Presidente e Vice Presidente

1. Spetta al Presidente dell'Associazione:
 - rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio;
 - promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;
 - dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statuari;
 - svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli siano affidati dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
 - proporre al Consiglio di Amministrazione le modalità di organizzazione e funzionamento dell'Associazione;
 - sovrintendere all'attività svolta dall'Associazione.
2. Il Presidente è anche Presidente del Consiglio d'Amministrazione.
3. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
4. Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
5. Qualora nel corso dello stesso triennio il Presidente o il Vice Presidente vengano a decadere, il loro sostituto, appositamente nominato, dura in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

Art.10 Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 6 membri, nominati pariteticamente in numero di tre dall'Associazione Industriali del Molise e di uno ciascuno da Cgil Molise, Cisl Molise e Uil Molise.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di programmazione e di verifica dell'andamento delle attività dell'Associazione.

4. A tal fine il Consiglio:
 - definisce le linee strategiche di attività annuali dell'Associazione;
 - definisce il modello organizzativo, le risorse professionali e i gruppi di lavoro che riterrà necessari al conseguimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto;
 - approva il regolamento interno e le successive modifiche;
 - propone all'Assemblea eventuali modifiche dello statuto;
 - vigila sul funzionamento dei servizi e delle iniziative promosse dall'Associazione;
 - provvede alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi relativi a tutte le attività dell'Associazione;
 - ai sensi dell'art. 4, comma 6 del Regolamento di Fondimpresa, provvede a presentare annualmente al Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa un bilancio preventivo, suddiviso tra attività svolte in collaborazione con Fondimpresa e relative spese di funzionamento, e un bilancio consuntivo per le medesime attività e spese entro tre mesi dalla fine dell'esercizio;
 - approva la relazione di valutazione presentata dalla Commissione Paritetica per il visto di conformità di cui all'art. 12, comma 3, lettera b);
 - riferisce all'Assemblea in merito alle proprie attività;
 - può nominare, su proposta del Presidente, una struttura tecnica, definendone altresì compiti, responsabilità e compenso.
5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno assunte con le modalità e le maggioranze previste al comma 3 del successivo articolo 11.
6. Nel caso in cui un componente decada per qualsiasi motivo dalla carica prima della scadenza, esso può essere sostituito da un altro componente, che viene cooptato dallo stesso Consiglio su designazione della parte che aveva nominato il componente decaduto. La nomina così avvenuta sarà ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.
7. La parte che ha designato un membro del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di proporre la sostituzione dandone comunicazione scritta all'Assemblea.
8. In relazione a quanto previsto nei precedenti commi 6 e 7, il sostituto dura in carica fino alla scadenza del triennio.

Art. 11

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, almeno quattro volte all'anno (anche per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 7 del Regolamento di Fondimpresa) mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato, contenente luogo, data e ordine del giorno e spedito, con raccomandata a.r., o con convocazione tramite posta elettronica o fax con attestazione di

avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della riunione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

2. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei componenti dello stesso ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.
3. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno i due terzi dei membri e le relative deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno 9/10 dei presenti espresso da entrambe le componenti, datoriale e sindacale.
4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'organismo, nominato di volta in volta.

Art. 12 Commissioni

1. Al fine di perseguire gli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto attraverso una più efficiente ed efficace organizzazione interna, il Consiglio di Amministrazione può costituire specifiche Commissioni Consultive nel rispetto del principio di pariteticità.
2. Le Commissioni Consultive possono essere settoriali o tematiche.
3. In particolare, sono costituite le seguenti due Commissioni:
 - Commissione Paritetica per l'igiene e la sicurezza sul lavoro, preposta ai compiti e alle attività inerenti alle materie di cui all'Accordo Interconfederale 22.6.1995;
 - Commissione Paritetica per il visto di conformità, che cura l'attività istruttoria in riferimento ai piani formativi, sulla base dei criteri e delle procedure stabilite a livello nazionale, e redige, a conclusione di tale attività, una relazione di valutazione relativa agli stessi piani formativi che sottopone al Consiglio d'Amministrazione per l'approvazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione procede alla composizione delle due Commissioni e alle nomine dei rispettivi componenti su designazione degli associati.

Art. 13 Bilancio

1. Gli esercizi sociali dell'Associazione hanno inizio il 1° di gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell'Associazione e del bilancio preventivo.

2. Il bilancio preventivo, corredato dagli specifici elementi richiesti da Fondimpresa, dovrà essere approvato dall'assemblea almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato entro il 31 marzo dell'anno successivo.
3. 3. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione devono essere trasmessi, entro quindici giorni dall'approvazione, a Fondimpresa.

Art. 14 **Scioglimento e cessazione**

1. In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, l'Assemblea dell'Associazione provvederà alla nomina di tre liquidatori, di cui uno designato dalle associazioni datoriali, uno dalle organizzazioni sindacali e uno scelto di comune accordo. Nel caso di mancato accordo sul terzo liquidatore esso sarà designato dal Presidente dell'Albo Nazionale dei Commissari Liquidatori .
2. L'Assemblea determinerà, all'atto della messa in liquidazione dell'Associazione, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificherà l'operato.
3. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto alle forme di assistenza, beneficenza ed istruzione indicate dall' Assemblea. In caso di assenza di accordo la devoluzione sarà effettuata da Fondimpresa.

Art.15 **Modifiche statutarie**

Il presente Statuto potrà essere modificato dall'Assemblea dell'Associazione, su proposta del Consiglio d'Amministrazione. Le modifiche saranno sottoposte a Fondimpresa.

Art.16 **Disposizioni transitorie**

In attesa della costituzione degli organi associativi di cui al presente Statuto, continuano ad operare quelli già previsti dallo Statuto dell'Associazione "ORFEO".

Art.18 **Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.